

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 1986

concernente un orientamento comunitario di sviluppo delle fonti di energia nuove e rinnovabili

(86/C 316/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 1986 «Orientamento comunitario di sviluppo delle fonti di energia nuove e rinnovabili»,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando la risoluzione del Consiglio, del 9 giugno 1980, concernente gli obiettivi di politica energetica della Comunità per il 1990 e la convergenza delle politiche degli Stati membri ⁽³⁾, nonché la risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri ⁽⁴⁾;

considerando che nella risoluzione del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa ai programmi quadro per attività comunitarie di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione e ad un primo programma quadro 1984-1987 ⁽⁵⁾ lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili è considerato come uno degli obiettivi di R, S e D per raggiungere la finalità comunitaria del miglioramento della gestione delle fonti di energia;

considerando che lo sviluppo di una strategia energetica per la Comunità richiede un maggior ricorso alle energie nuove e rinnovabili, qualora ne siano dimostrate le prospettive a termine di validità economica, e che l'accreciuto sfruttamento di tali fonti contribuisce a raggiungere questi obiettivi;

considerando che la Comunità ha varato, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1972/83 ⁽⁶⁾, un programma comunitario concernente la concessione di un sostegno finanziario a programmi dimostrativi nei settori delle fonti energetiche alternative e che, a seguito del giudizio positivo su tale programma, con il regolamento (CEE) n. 3640/85 ⁽⁷⁾ ne è stata decisa la prosecuzione per il periodo 1986-1989;

considerando che i programmi di ricerca e sviluppo nel settore dell'energia adottati con le decisioni 75/510/CEE ⁽⁸⁾ e 79/785/CEE ⁽⁹⁾ hanno dato risultati positivi e aperto prospettive promettenti in merito agli obiettivi perseguiti; che il Consiglio ha adottato il 12 marzo 1985 un nuovo programma per il periodo 1985-1988;

considerando che le azioni avviate attualmente per sviluppare l'utilizzazione delle fonti di energia nuove e rinnovabili costituiscono una garanzia a lungo termine per contribuire maggiormente all'approvvigionamento energetico della Comunità;

considerando che i programmi di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione della Comunità e degli Stati membri dovrebbero assicurare progressivamente la disponibilità delle tecnologie appropriate per lo sfruttamento delle fonti di energia nuove e rinnovabili;

considerando che, a prescindere da questi programmi e tenendo presente il fatto che queste fonti spesso sono legate a condizioni locali e che il loro sfruttamento non presenta un interesse uniforme nella Comunità, è necessario procedere allo sviluppo delle fonti di energia nuove e rinnovabili esistenti nei vari Stati membri con azioni appropriate ed armoniose;

considerando che è pertanto necessario adottare un orientamento comune di sviluppo per le fonti di energia nuove e rinnovabili,

⁽¹⁾ GU n. C 227 dell'8. 9. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. C 207 del 18. 8. 1986, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 149 del 18. 6. 1980, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 208 del 4. 8. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 195 del 19. 7. 1983, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU n. L 231 del 2. 9. 1975, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 231 del 13. 9. 1979, pag. 30.

1. *prende atto* della comunicazione della Commissione al Consiglio relativa all'orientamento comunitario di sviluppo delle fonti di energia nuove e rinnovabili;
2. *conviene* che un orientamento comunitario di sviluppo delle fonti di energia nuove e rinnovabili deve perseguire lo scopo di:
 - a) cercare di ottimizzare lo sfruttamento delle fonti di energia nuove e rinnovabili nella Comunità in relazione alle disponibilità in ogni Stato membro;
 - b) far rendere al massimo gli sforzi, evitando in particolare dei doppioni e mettendo a disposizione di tutti gli esercenti potenziali a livello comunitario le esperienze acquisite;
 - c) assicurare a livello comunitario la concertazione ai fini della coerenza, se necessaria, delle azioni nazionali di carattere legislativo, finanziario e informativo;
 - d) elaborare eventualmente azioni a livello comunitario, fatte salve quelle già intraprese, volte ad incoraggiare il ricorso alle fonti di energia nuove e rinnovabili;
 - e) favorire la cooperazione industriale e l'ampliamento dei mercati:

e *chiede* agli Stati membri di apportare il loro contributo alla Commissione nella realizzazione di detto orientamento.

Le prospettive ultime di validità economica per qualsiasi forma data di fonte di energia nuova e rinnovabile costituiranno il principale criterio per determinare

la maniera per promuovere tale fonte di energia e il ricorso ad essa da parte della Comunità;

3. *conviene* che gli Stati membri dovrebbero procedere ad uno scambio più stretto delle informazioni sullo sviluppo dello sfruttamento delle fonti di energia nuove e rinnovabili introducendo una concertazione e, se del caso, garantendo la coerenza delle azioni a livello comunitario;
4. *invita* la Commissione a continuare e a sviluppare i lavori intrapresi nel quadro del programma di dimostrazione nonché ad esaminare la possibilità di introdurre un sistema statistico di censimento adeguato per queste fonti;
5. *chiede* agli Stati membri di esaminare l'opportunità di creare, negli Stati membri che ne siano sprovvisti, organismi per l'utilizzazione delle fonti di energia nuove e rinnovabili per fornire consulenza ai committenti pubblici, alle collettività locali e alle piccole e medie imprese nell'elaborazione degli studi di fattibilità e nell'allestimento tecnico-finanziario dei progetti destinati allo sfruttamento di tali risorse; detti organismi dovrebbero accordare anche una particolare attenzione all'informazione del pubblico sulle possibilità concrete di sfruttamento delle fonti di energia nuove e rinnovabili;
6. *invita* la Commissione a fargli periodicamente rapporto sullo sviluppo dello sfruttamento delle fonti di energia nuove e rinnovabili negli Stati membri e sull'attuazione dell'orientamento;
7. *invita* la Commissione a presentare, se appropriato, proposte al Consiglio.